

Delibera 161/99 (adottata il 25 ottobre 1999)

AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE DEI GAS DISTRIBUITI A MEZZO DI RETI URBANE PER IL BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 1999 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 22 APRILE 1999, N. 52/99

(Gazzetta Ufficiale serie generale n. 256 del 30 ottobre 1999)

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 25 ottobre 1999,

Premesso che rispetto ai valori definiti nella deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 26 agosto 1999, n. 126/99 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 202 del 28 agosto 1999 (di seguito: deliberazione n. 126/99), l'indice dei prezzi di riferimento I_t relativo al gas naturale e l'indice dei prezzi di riferimento J_t relativo ai gas di petrolio liquefatti e agli altri gas, hanno entrambi registrato una variazione maggiore del 5%;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 23 dicembre 1993, n. 16/1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 303 del 28 dicembre 1993, come modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 184 dell'8 agosto 1994 e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 300 del 23 dicembre 1996;

Vista la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 100 del 30 aprile 1999, come modificata e integrata dall'Autorità con deliberazione 24 giugno 1999, n. 87/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 152 dell'1 luglio 1999, e con deliberazione n. 126/99, richiamata in premessa;

Visti in particolare:

- l'art. 1 della deliberazione n. 52/99 dell'Autorità, nel quale si stabilisce che le tariffe del gas naturale distribuito a mezzo di reti urbane vengano aggiornate nel caso in cui si registrino variazioni dell'indice I_t , calcolato ai sensi del comma 1.2 dello stesso articolo, in aumento o diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente a riferimento;

- l'art. 2 della deliberazione n. 52/99 dell'Autorità, nel quale si stabilisce che le tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli altri gas distribuiti a mezzo di reti urbane vengano aggiornate nel caso in cui si registrino variazioni dell'indice J_t , calcolato ai sensi del comma 2.2 dello stesso articolo, in aumento o diminuzione, maggiori del 5% rispetto al valore preso precedentemente a riferimento;

DELIBERA

Articolo 1 Aggiornamento delle tariffe del gas naturale

- 1.1 Le tariffe del gas naturale distribuito a mezzo di reti urbane di cui all'articolo 1, comma 1.1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99 sono aumentate di 30,6 L/mc per forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 9.200 kcal/mc.
- 1.2 Nei casi in cui il potere calorifico superiore effettivo del gas naturale si discosti dal valore di riferimento, pari a 9.200 kcal/mc standard, di oltre il 5% e nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2.5 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, gli esercenti del servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo di reti urbane calcolano la variazione da applicare alle tariffe moltiplicando il valore definito al precedente comma 1.1 per il potere calorifico superiore effettivo del gas distribuito, espresso in kcal/mc standard, e dividendo il risultato per 9.200 kcal/mc standard.

Articolo 2 Aggiornamento delle tariffe dei gas di petrolio liquefatti e degli altri gas

- 2.1 Le tariffe dei gas di petrolio liquefatti distribuiti a mezzo di reti urbane di cui all'articolo 2, comma 2.1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99 sono aumentate di 148 L/mc per forniture di gas propano commerciale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 23.900 kcal/mc standard (12.000 kcal/kg)
- 2.2 Nei casi in cui il potere calorifico superiore effettivo dei gas di petrolio liquefatti si discosti dal valore di riferimento, pari a 23.900 kcal/mc standard, e nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2.4 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 22 aprile 1999, n. 52/99, gli esercenti del servizio di distribuzione dei gas di petrolio liquefatto a mezzo di reti urbane calcolano la variazione da applicare alle tariffe moltiplicando il valore definito al punto 2.1 della presente deliberazione per il potere calorifico superiore effettivo del gas distribuito, espresso in kcal/mc standard, e dividendo il risultato per 23.900 kcal/mc standard.

Articolo 3 Disposizioni transitorie e finali

Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto a decorrere dall'1 novembre 1999.